

Codice A1606C

D.D. 1 dicembre 2025, n. 944

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. SANFRÈ (CN) - Intervento: Trasformazione di superfici boscate a fini di riconversione agricola, ubicate in frazione omissis, con identificazione catastale al foglio 4, particelle omissis. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 944/A1606C/2025

DEL 01/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. SANFRÈ (CN) – Intervento: Trasformazione di superfici boscate a fini di riconversione agricola, ubicate in frazione *omissis*, con identificazione catastale al foglio 4, particelle *omissis*. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Sig. *omissis* – Azienda agricola *omissis omissis*, pervenuta dal Comune di Sanfrè, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente

determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Occidentale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1606C - Urbanistica Piemonte Occidentale)
Firmato digitalmente da Alessandro Mola

Allegato

Classificazione 11.100/GESPAE/699/2025A/A1600A

Allegati --

*I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

RELAZIONE

Oggetto: Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32
Comune: SANFRÈ (CN)
Intervento: Trasformazione di superfici boscate a fini di riconversione agricola, ubicate in
frazione [REDACTED], con identificazione catastale al foglio 4, particelle [REDACTED].
Istanza: Sig. [REDACTED] – Azienda agricola [REDACTED]
[REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Sanfrè, in data 30/06/2025, con nota prot. n. 3547 del 17/06/2025, riferita alla pratica P.E. n. 2025/43 SUE, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza e vista, altresì, la documentazione integrativa, qui pervenuta dal Comune in data 18/09/2025, con nota prot. n. 5110 del 16/09/2025, in riscontro alla richiesta di chiarimenti e atti integrativi trasmessa da questo Settore con prot. n. 102512/A1606C del 07/07/2025;

considerato che gli interventi previsti riguardano un terreno pianeggiante ubicato nelle vicinanze della Strada Motta e della Strada Provinciale SP 193 e, secondo quanto indicato in relazione paesaggistica, consistono nella riconversione a scopi agricoli di terreni, incolti e in stato di abbandono da alcuni decenni, sui quali erano stati impiantati dei pioppeti e, successivamente, si è insediato un bosco, e che la superficie catastale dell'intervento di trasformazione boschiva, secondo la documentazione integrativa è circa 26.918 metri quadrati;

rilevato che, in dettaglio, si prevedono le seguenti interventi:

- taglio, pressoché totale, della vegetazione presente sui mappali di interesse, a eccezione della superficie di 345 mq del mappale ■■■■, foglio 4, mantenuta a bosco;
- recupero del legname ottenuto a fini di autoconsumo e/o commerciali;
- rimozione delle ceppaie presenti sul terreno o trinciatura ed eliminazione in loco;
- eliminazione con triturazione degli scarti di lavorazione;
- preparazione del suolo per poter essere condotto secondo le normali pratiche agricole;

constatato che gli interventi in progetto, secondo la "Relazione paesaggistica" e la "Relazione forestale" ricadono su una superficie che dev'essere considerata bosco e, pertanto, soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs. 42/2004 e che dette affermazioni trovano riscontro nella Carta forestale regionale (agg. 2016);

rilevato, dalla nota di chiarimenti del Comune di Sanfrè prot. n. 4284 del 28/07/2025 presente nella documentazione integrativa, che:

- *"Le particelle interessate al cambio di destinazione d'uso (...) non sono gravate da usi di tipo civici";*
- *"Si fa presente che nelle vicinanze dei terreni oggetto di cambio di destinazione d'uso è presente il passaggio del Canale Naviglio (Bealera della Conca), e non del Rio Pocapaglia, in quanto tale Rio risulta essere collocato in altra posizione a Nord del Comune di Sanfrè";*

visto che, per quanto attiene la richiesta di chiarimenti circa la presenza del "Rio Pocapaglia di Sanfrè" (che la tav. P.2 del Ppr individua nelle immediate vicinanze dell'area in oggetto), nelle "Integrazioni alla relazione paesaggistica" si chiarisce quanto segue:

- *"Detto corso d'acqua, come già verificato durante i sopralluoghi iniziali, non esiste e non è neppure intubato (chiaramente visibile il Canale del Molino o Bealera Naviglio sull'immagine satellitare precedente, mentre a fianco est delle particelle ■■■■ oggetto della trasformazione, non si individua nessun corso d'acqua). In corrispondenza del suo ipotetico corso segnalato come da PPR, è presente invece una strada interpodere che collega i due tronconi di Strada Motta attraverso i campi";*
- *"Tale affermazione è documentata anche attraverso l'approfondimento fotografico ed è supportata da lettera allegata del Comune";*
- *"E' possibile dunque che ci sia un disallineamento tra il PPR (...) e la situazione reale. Anche i programmi catastali di base impiegati per le planimetrie in questa relazione e nella paesaggistica (...) non individuano detto corso d'acqua";*

rilevato, dalle "Integrazioni alla relazione paesaggistica", che "sono state condotte ulteriori verifiche circa il rispetto della fascia fluviale relativamente al corso del Canale Molino. Da come evidenziato attraverso l'estratto dal Geoportale di Sanfrè, la particella ■■■■ risulterebbe per circa 345 metri quadri interessata da detta fascia", soggetta a tutela paesaggistica anche ai sensi della lett. c) dell'art. 142, comma 1, del d.lgs 42/2004;

verificato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32, l'intervento di trasformazione boschiva pari a 26.918 metri quadrati **non** è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, in quanto non riconducibile alla fattispecie di cui alla lett. g) del medesimo comma, inerente le "trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati";

rilevato tuttavia, dalla stessa lettera di trasmissione dell'istanza (prot. n. 3547 del 17/06/2025), che il Comune di Sanfrè attualmente "è sprovvisto della Commissione locale del paesaggio" e che, per tale ragione, non risulta temporaneamente idoneo all'esercizio della delega limitatamente al procedimento ordinario in oggetto, per cui, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della l.r. 32/2008 agisce in via sostitutiva la Regione;

visto l'art. 146, comma 6 del d.lgs 42/2004;

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr;

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) e, in minima parte, lett. c), del d.lgs 42/2004;

constatato che nelle "Integrazioni alla relazione paesaggistica", in riferimento alle richieste di approfondimenti formulate da questo Settore (con prot. n. 102512/A1606C del 07/07/2025), oltre ai chiarimenti, sopra citati, relativi alle individuazioni dei corsi d'acqua sulla tav. P.2 del Ppr, si chiarisce inoltre quanto segue:

- con riferimento alla richiesta di predisporre specifici elaborati di progetto si afferma che *"l'intervento non fa parte di opere edilizie, bensì comporta la trasformazione di terreni boscati al fine di una riconversione agricola. Sulle planimetrie presenti nelle relazioni, sono state eseguite le misurazioni dell'area e i confini delle particelle oggetto di intervento (Rel. Pae. Sanfrè "Estratto di mappa dettagliato per le particelle sottoposte ad intervento, con misurazioni relative alla superficie che si intende trasformare ad uso agricolo. Vista con sovrapposizione ombreggiata dell'area ricoperta da bosco - Formaps, scala 1:5000"; "Inquadramento catastale e dettaglio georeferenziato su BDTRE Regione Piemonte – 2021. Scala 1:2.000, con abbinamento al catasto"). Non sono dunque previste edificazioni o movimenti significativi di terreno (...) non si renderanno necessarie particolari opere di regimazione idraulica (terreno pianeggiante dotato di scarsa pendenza e destinato a scopi agricoli; già presenti in loco antichi fossati di scolo e regimazione delle acque, oggi pressoché in disuso)"*;
- *"Considerata la richiesta di valutazione a mantenere una fascia boscata delle particelle oggetto della trasformazione, visto anche l'interessamento della particella ■■■ entro la fascia fluviale per una superficie di 345 metri quadri (...), il richiedente l'autorizzazione concorda col mantenere una fascia boscata originaria su detta particella per l'intera superficie interessata dalla fascia fluviale, ovvero 345 metri quadri. Tale fascia si ritiene utile al mantenimento dei cosiddetti corridoi ecologici e per garantire maggiore biodiversità nell'area"*;

- con le integrazioni alla documentazione fotografica, si evidenzia che *“nel circondario sono presenti diverse aree boscate naturali di altre proprietà, per cui (...) l'intervento proposto si ritiene non vada ad influire su larga scala in quanto non cancella le aree boscate presenti nella zona. Si sottolinea anche la presenza dell'ampia fascia di bosco ripariale presente lungo il corso del Canale del Molino”*;

considerato che l'intervento, così come proposto nelle “Integrazioni alla relazione paesaggistica”, non appare tale da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località e che gli aspetti inerenti le compensazioni boschive, previste dalla vigente normativa in materia forestale, esulano dalle valutazioni del Settore scrivente (rif. Comunicato, prot. n. 176/AMB del 9 febbraio 2017, emanato dall'Assessorato all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile);

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, a condizione che:

- sia mantenuta la porzione di bosco indicata nella “planimetria con dettagli catastali”, relativa all'area d'intervento, presente nelle “Integrazioni alla relazione paesaggistica”.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione / Nome file
1	<i>Istanza di autorizzazione</i>	(Controfirm.) [redacted]-18042025-1018.MDA.PaeOrd (2).pdf.p7m
2	<i>Relazione paesaggistica con inquadramento catastale e rappresentazione fotografica</i>	(Controfirm.) [redacted]-18042025-1018.010_0.REL_PAE_sanfre.pdf.p7m
3	<i>Relazione forestale</i>	(Controfirm.) [redacted]-18042025-1018.090_0.REL_FOR_SANFRE'.pdf.p7m
4	<i>Integrazioni alla relazione paesaggistica con inquadramento generale e planimetria catastale dell'area d'intervento, rappresentazione fotografica e foto-simulazione a seguito dell'intervento</i>	(Controfirm.) 93897-5-relazione_integrativa.pdf.p7m

Referente:
arch. Mauro Martina - 0171.321923

Il Dirigente del Settore
arch. Alessandro Mola
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.